

(N. 895-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE BOSIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1955

Determinazione delle misure dei contributi per la integrazione dei guadagni agli operai della industria, nonchè per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 novembre 1949, n. 861, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1949, venne accordata, per il periodo di cinque anni, la delega legislativa per la determinazione delle misure dei contributi previdenziali previsti nei provvedimenti legislativi concernenti la integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria, gli assegni familiari, il Fondo di

solidarietà sociale, le assicurazioni sociali obbligatorie per i settori dell'industria.

La delega doveva venire esercitata osservando le forme e modalità stabilite nelle norme regolamentari contenute nei provvedimenti legislativi che istituirono gli oneri previdenziali, allo scopo di far corrispondere i contributi agli oneri stessi.

Come è noto agli onorevoli senatori, i con-

tributi della Previdenza sociale vengono determinati in base alla vigente legislazione, o col sistema della ripartizione, in ragione percentuale sui salari (contributi per l'assicurazione malattie, per gli assegni familiari, per i fondi di integrazione delle assicurazioni e disoccupazione, per il fondo adeguamento pensioni, per gli infortuni sul lavoro nell'industria), oppure mediante addizionale alla imposta fondiaria (contributi per gli infortuni sul lavoro in agricoltura), infine, col sistema a misura fissa (contributi base per le assicurazioni invalidità e vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupati, assistenza orfani lavoratori italiani, tutela fisica ed economica lavoratrici madri).

Con il presente disegno di legge si chiede sostanzialmente il rinnovo per un ulteriore quinquennio della delega come sopra accordata, per la determinazione e commisurazione dei contributi previdenziali secondo il sistema della « ripartizione », che rappresenta la quasi totalità dell'onere contributivo e che comporta un adeguamento annuale della entità dei contributi al fabbisogno di esercizio delle gestioni previdenziali.

Anteriormente alla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, i provvedimenti per la determinazione annuale dei contributi secondo il sistema della ripartizione, venivano presi con decreto del Capo dello Stato in base alle norme istituzionali disciplinanti la materia previdenziale.

Entrata in vigore la nuova Costituzione, si ritenne indispensabile emanare un provvedimento legislativo (legge 22 novembre 1949, n. 861), in ossequio alla norma di cui all'articolo 76 della Costituzione, anche se la commisurazione dei contributi è rigidamente agganciata al fabbisogno della gestione, per cui non presuppone l'esercizio di vere e proprie facoltà discrezionali.

Allo scopo di dare una dimostrazione concreta del come venne esercitata la delega disposta con la menzionata legge, alleghiamo le tabelle da 1 a 5, che riproducono i numerosi provvedimenti emanati nel quinquennio 1949-1954.

Dall'esame di queste tabelle appare evidente la necessità del rinnovo della delega, onde evi-

tare una carenza legislativa per la periodica determinazione dei contributi previdenziali. Carenza che è purtroppo in atto, perchè il quinquennio fissato dalla citata legge è scaduto il 7 dicembre 1954, e da quella data in poi nessuno dei contributi di cui trattasi (all'infuori di quelli per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'I.N.P.S.), può essere determinato o modificato.

I contributi, per vero, ai quali si riferiva e pote' venire applicata la delega di cui alla legge 22 novembre 1949, n. 861, articolo 2, erano i seguenti:

1) contributo dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (articolo 11, decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788);

2) contributi per gli assegni familiari (articolo 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278);

3) contributo dovuto al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali (articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378);

4) contributo dovuto al Fondo di solidarietà sociale (articolo 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689);

5) contributi agricoli unificati (articolo unico regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138).

Dei sopra elencati contributi, quelli *sub* 3) e 4) (Fondo integrazione assicurazioni sociali e Fondo solidarietà sociale), sono stati modificati nel titolo e disciplinati a parte dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, che prevede per essi apposita delega (articoli 17 e 23).

Resta attualmente esclusa da ogni delega la determinazione dei contributi agricoli unificati, dei contributi per gli assegni familiari e dei contributi per la Cassa integrazione guadagni.

Particolarmente grave si appalesa la carenza di una delega legislativa per la determinazione annuale dei contributi agricoli unificati.

Le difficoltà economiche di settore hanno infatti ritardato, nonostante il meccanismo più rapido del provvedimento delegato, la determinazione delle aliquote di tali contributi rispetto all'anno di competenza, occasionando

una carenza di norme che ha paralizzato le riscossioni con grave pregiudizio per le gestioni previdenziali ed assistenziali interessate.

Si è constatato allora come la delega generale in questione difettesse di un elemento cautelare, che l'esperienza ha dimostrato indispensabile, tanto da farlo inserire nelle deleghe legislative successivamente emanate (articolo 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218). Tale elemento consiste nel principio che, scaduto l'anno per il quale esiste l'ultimo provvedimento di determinazione, i contributi continuino ad essere applicati nella stessa misura, fino a che intervenga il nuovo provvedimento determinante le nuove aliquote.

Il disegno di legge governativo sottoposto al vostro esame tiene conto di questo elemento cautelare, includendo, al secondo comma dell'articolo 1, la disposizione diretta a fare sì che l'ultimo provvedimento di determinazione emesso possa rimanere in vigore anche dopo scaduto l'anno per il quale venne disposto. Norma che la vostra Commissione propone di approvare.

* * *

A questo punto è necessario rilevare la opportunità di emendare la formulazione del primo comma dell'articolo 1.

Con esso si propone la proroga per un ulteriore quinquennio dell'efficacia della delega legislativa contenuta nell'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

Abbiamo già sottolineato che il quinquennio stabilito da questa legge è scaduto fin dal 7 dicembre 1954. Non è possibile prorogare un termine superato, per cui si rende necessario modificare questo comma con il seguente emendamento:

« Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonché per gli assegni familiari e la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, possono essere determinate o modificate con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi ».

Si tratta di evitare una formulazione in contrasto con la realtà e di accordare al Governo i poteri di delega chiesti per il periodo di cinque anni, dei quali il primo è quello in corso. Durante questo periodo potranno essere emessi i necessari provvedimenti.

* * *

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame del disegno di legge ha richiamato l'attenzione della vostra Commissione su due altri problemi di grande rilievo, complementari o conseguenziali a quelli oggetto della proposta governativa.

Si tratta, anzitutto, della delega per determinare i contributi contro le malattie e le tariffe dei premi o dei contributi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni; in secondo luogo, dei contributi da assegnare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, affinché questo benemerito Ente possa adempiere agli importanti compiti sociali, affidatigli dalla legge.

Il secondo comma dell'articolo 1, nel testo formulato dalla vostra Commissione, rispettivamente l'articolo 2, mirano appunto alla soluzione di questi due problemi.

* * *

Articolo 1, secondo comma del testo della Commissione.

Abbiamo già sottolineato che la delega legislativa accordata con la legge 22 novembre 1949, n. 861, si rese applicabile soltanto per la determinazione dei seguenti contributi: Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria; assegni familiari; Fondo integrazione delle assicurazioni sociali; Fondo solidarietà sociale e contributi agricoli unificati.

Circa la determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi dei decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, una delega legislativa era prevista nei decreti stessi, per cui avrebbe dovuto essere tra quelle recepite dall'articolo 2 della

legge 22 novembre 1949, n. 861. Questa delega però non è mai stata esercitata, dato che lo strumento delegato per effetto delle norme di cui ai citati due decreti legislativi, si è dimostrato complicato e inefficiente. È necessario pertanto perfezionarlo ed adeguarlo alla disciplina prevista per le altre deleghe, per renderlo rispondente allo scopo.

* * *

Per quanto si riferisce ai premi o contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, non esisteva e non esiste tuttora alcuna delega legislativa per determinarli.

La legge in proposito attribuisce all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il compito di modificare ogni quinquennio le tariffe dei premi, senza alcuna ingerenza da parte degli organi statali (articolo 49, comma secondo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e articolo 9, comma primo, del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732).

D'altra parte, è da rilevarsi che particolarmente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tariffe dei premi o contributi debbono essere in diretta correlazione con le esigenze di gestione della assicurazione stessa, con riferimento all'andamento dei rischi, per cui si impone che di fronte ad avanzi di gestione, la tariffa debba diminuire e viceversa. Di qui la necessità di estendere anche a questa contribuzione la disciplina che vige per le altre forme, prevedendo la possibilità di modificare annualmente lo strumento legislativo delegato.

La disciplina stabilita da questo secondo comma dell'articolo 1, oltre che rispondere a necessità di coordinamento organico con quella prevista per le altre forme di previdenza e di assistenza sociale, soddisfa ad esigenze tecniche, che allo stato attuale, proprio in questo campo, non sono state tenute sempre nel debito conto.

La tecnica delle imposizioni contributive in materia di previdenza sociale comporta che i contributi siano commisurati alle esigenze dei rispettivi Enti, nel senso che debbano ridursi

o aumentarsi a fronte di risultanze attive o passive di bilancio di esercizio.

È avvenuto, invece, che sia nel caso di risultanze passive, come in quello di risultanze attive, le aliquote contributive per ogni singolo Ente sono rimaste invariate anche per lunghi periodi, venendo meno alla loro funzione e determinando in qualche caso situazioni gravi.

Questo comma aggiuntivo tende ad ovviare a questi inconvenienti e ad attribuire a queste ultime forme di contribuzione, la disciplina che è propria di tutte le altre.

* * *

Articolo 2, del testo della Commissione.

L'articolo 2, che la vostra Commissione sottopone all'alta approvazione del Senato, mira ad assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, il funzionamento necessario per l'attuazione degli scopi istituzionali allo stesso affidati.

La legge 27 giugno 1941, n. 981, istituì l'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, con il compito di gestire i propri collegi-convitto e disporre il convenzionamento di altri già esistenti, per dare asilo agli orfani dei lavoratori deceduti a seguito di infortunio sul lavoro, educarli, curarne la formazione professionale e avviarli al lavoro. Infatti alcuni disastri verificatisi in quel periodo in talune fabbriche e nelle miniere dell'Arsa, posero in tragica evidenza la gravità del problema dei figli dei molti operai rimasti vittime di tali infortuni, nonché la necessità di sostituirsi immediatamente alle famiglie non solo per provvedere al mantenimento degli orfani, ma altresì alla loro educazione ed istruzione.

La legge prevedeva lo stanziamento, da parte dell'I.N.A.I.L., di un fondo di 30 milioni di lire, destinato alla costruzione e attrezzatura di stabili per collegi-convitto. I mezzi di gestione dovevano essere forniti da contributi a carico degli Istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura che sarebbe stata stabilita annualmente a mezzo decreto ministeriale.

A mano a mano che l'Ente si sviluppò, emerse — con sempre maggiore evidenza la

impossibilità di limitare l'assistenza alla sola categoria dei figli dei lavoratori infortunati, e si affacciò il problema dell'estensione dell'assistenza educativa agli orfani di tutti i lavoratori, qualunque fosse la causale della morte di uno o di entrambi i genitori. Problema che venne risolto con il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, istitutivo dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).

A questo Ente venne data una nuova struttura, ed attribuiti i seguenti nuovi compiti:

a) provvedere al mantenimento ed alla educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitto e mediante il ricovero in collegi-convitto e istituti di altri enti, alla cui gestione esso può eventualmente concorrere;

b) curare l'avviamento professionale ed il collocamento degli orfani assistiti;

c) prestare in ogni altra forma (borse di studio, concorso nelle spese scolastiche, premi dotazionali, sussidi, premi di avviamento e terminali ed altre forme di prestazioni igienico-sanitarie) l'assistenza morale e materiale agli orfani ed alle loro famiglie, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Hanno titolo all'assistenza, in base all'articolo 3 della legge:

a) gli orfani di padre e di madre, o di entrambi i genitori, purchè almeno uno di essi (o quello defunto o quello vivente) rientri tra i soggetti dalle assicurazioni sociali obbligatorie e semprechè l'orfano non abbia superato l'età di 18 anni;

b) i figli dei grandi invalidi del lavoro ed i figli di pensionati totalmente invalidi, soddisfatti prima gli obblighi per gli orfani e secondo criteri da dettarsi dal Consiglio di amministrazione.

I mezzi finanziari dei quali l'E.N.A.O.L.I. può disporre sono determinati dalla stessa legge istitutiva, ed inoltre dalla legge 15 novembre 1952, n. 1904, sulla protezione della lavoratrice madre, mezzi finanziari che dal 1953 in poi si sono stabilizzati intorno ad 1 miliardo e 750 milioni circa complessivamente,

mentre le uscite ordinarie dal 1954 in poi, superano le entrate di circa 100 milioni.

Con i mezzi a disposizione l'E.N.A.O.L.I. sta svolgendo una vasta e altamente benemerita attività assistenziale ed educativa, in collegi convenzionati e in istituti a gestione diretta: Iglesias, Corridonia, Porto Garibaldi e Rispecie; in fattorie-scuola: Formia, Montecatini; con presidi scolastici, borse di studio-avviamento al lavoro, assistenza postcollegiale-climatica-sanitaria, servizi sociali. Esso provvede in tale modo all'assistenza di oltre 50.000 orfani.

Se si considera però che gli orfani aventi diritto a tale assistenza sono circa 300.000, è evidente la constatazione che i mezzi finanziari a disposizione sono insufficienti per far fronte alle incombenze attribuite dalla legge all'E.N.A.O.L.I., che dovrebbe poter offrire la propria assistenza a tutti gli orfani che ne hanno titolo.

L'Ente infatti, per la limitatezza dei mezzi finanziari disponibili è costretto a soprassedere all'accoglimento di numerose domande di assistenza ed a limitare il piano di costruzione di collegi, di fattorie-scuola e di istituti-pilota, quale l'Istituto alberghiero di Montecatini.

S'impone, pertanto, la necessità di risolvere questa situazione, sia pure gradatamente, ma con mezzi adeguati. Il fabbisogno totale, estendendo l'assistenza agli altri 250.000 orfani, comporterebbe, con il mantenimento del livello attuale dell'assistenza, una maggiore spesa di circa 9 miliardi.

Siffatto ampliamento di compiti può essere predisposto e raggiunto solo per gradi. A tale fine la vostra Commissione propone l'istituzione di un contributo integrativo di quello base, di cui all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sulla retribuzione percepita dai lavoratori. In tale modo si potrà reperire l'importo di oltre 3 miliardi e mezzo.

L'onere che deriverà da questo nuovo contributo, in relazione alle esigenze dell'Ente, non deve destare preoccupazione, poichè sarà contenuto nei limiti di questa percentuale, ed anche perchè sarà scontato con contemporanee

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riduzioni di aliquote contributive per altre forme assicurative, le cui gestioni si presentino attive.

L'articolo in esame, al primo comma, dispone l'istituzione del contributo integrativo, dettando disposizioni in ordine alle modalità di accertamento, di commisurazione e di versamento; al secondo comma, accorda al Governo, come per tutti i contributi analoghi, la determinazione concreta della aliquota, stabilendo il termine ed i criteri direttivi, in conformità al disposto dell'articolo 76 della Costituzione.

* * *

Prima di concludere dobbiamo rilevare la necessità di modificare il titolo del disegno di legge. Infatti si è ampliato il campo della determinazione o della modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, e si è disposto un contributo integrativo per l'assistenza agli orfani dei nostri lavoratori.

La vostra Commissione, pertanto, si permette di proporre all'approvazione del Senato il seguente titolo:

« Determinazione e modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ».

* * *

ONOREVOLI SENATORI. — La vostra Commissione si permette di raccomandare all'alta approvazione del Senato il disegno di legge proposto dal Governo, con gli emendamenti sostitutivi o aggiuntivi apportativi, allo scopo di rendere più coordinato il sistema contributivo previdenziale, e fare sì che l'opera altamente sociale prestata con tanta cura dall'E.N.A.O.L.I. agli orfani dei nostri lavoratori, possa sempre più corrispondere al precetto legislativo, che ha sancito il sano e giusto principio della tutela sociale non solo del lavoratore, ma anche del suo nucleo familiare.

DE BOSIO, *relatore*.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1.

PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	Decorrenza dello inizio del periodo di prova	Limiti di retribuzione imponibile giornaliero		Cassa assegni familiari	Cassa integr. guadagni	Fondo integrazione assic. sociali			Fondo solidarietà sociale	
		Massimale	Minimale			Invalidità	Disoc- cupazione	Tbc.		Totale
SITUAZIONE CONTRIBUTIVA AL 1- IX-1948	—	—	—	18,45	1,50	3,50	4,00	2,50	10	4,50
L. 22-XI-1949, n. 861	dal 1-VIII-1949	750	—	20,50	1,50	3,50	4,00	2,50	10	4,50
D.P.R. 30-XII-1949, n. 1092	dal 1-I-1949	750	—	20,50	1,50	3,50	4,00	2,50	10	4,50
D.P.R. 6-II-1951, n. 216	dal 1-I-1951	750	—	20,50	1,50	3,50	3,25	3,25	10	4,50
L. 28-XII-1951, n. 1119	dal 1-I-1951	750	—	20,50	1,50	3,50	1,25	5,25	10	6,00
D.P.R. 6-II-1951, n. 75	dal 1-III-1951	750	—	19,50	1,50	3,50	1,25	5,25	10	6,00
L. 15-II-1952, n. 80	dal 1-VII-1951	750	—	22,50	1,50	3,50	1,25	5,25	10	6,00
D.P.R. 30-VI-1952, n. 1025	dal 1-X-1951	750	—	22,50	1,50	3,50	3,25	3,25	10	6,00
L. 4-IV-1952, n. 218	dal 30-IV-1952	750	—	22,50	1,50	cessato	cessato	cessato	—	cessato
L. 31-III-1953, n. 117	{ dal 16-VI-1952 dal 1-I-1954 dall'1-V-1954	900 750 400	uom. donne	30,00	—	—	—	—	—	—

CONTRIBUTI GESTIONI SPECIALI - SETTORE INDUSTRIA

CONTRIBUTI GESTIONI SPECIALI - SETTORE ARTIGIANATO

SITUAZIONE CONTRIBUTIVA AL 31- VIII-1948	dal 1-IX-1948	750	—	12,00	—	3,50	4,00	2,50	10,00	4,50
D. Interm. 22-X-1952	al 31-VIII-1948	750	—	12,00	—	3,50	4,00	2,50	10,00	4,50
D.P. 6-II-1951, n. 216	dal 1-I-1950	750	—	—	—	3,50	3,25	3,25	—	—
L. 28-II-1950, n. 1119	{ dal 1-I-1951	750	—	12,00	—	3,50	1,25	5,25	10,00	6,00
D.P.R. 30-VI-1952, n. 1025	dal 1-X-1951	750	—	12,00	—	3,50	3,25	3,25	10,00	6,00
D.P.R. 1-XII-1952, n. 3835	{ dal 16-V-1952	900	—	12,00	—	3,20	3,25	3,25	10,00	6,00
L. 29-IV-1953 n. 391	dall'1-V-1952	750	—	12,00	—	cessato	cessato	cessato	—	cessato
L. 4-IV-1952, n. 218	{ dall'1-V-1954	900	minimale Operai 400	12 00 apprend. 300	13	—	—	—	—	—
D.P.R. 1-XI-1952, n. 335					13					
L. 31-III-1954, n. 117					13					

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2.

CONTRIBUTI GESTIONI SPECIALI - SETTORI CREDITO E ASSICURAZIONE

PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	Decorrenza	Massimale	Minimale	Cassa assegni familiari		Cassa impiegati richiamati	Fondo integrazione assicurazioni sociali				Fondo solidarietà sociale
				Settore credito	Settore assicura- zione		Invalidi- tà	Disocupa- zione	Tbc.	Totale	
SITUAZIONE CONTRIBUTIVA A TUTTO IL 31-XII-1949	—	18.750	—	11,20	16,20	0,80	3,50	4	2,50	10	—
D.P.L. 6-II-1951, n. 216	1-I-1950	18.750	—	11,20	16,20	0,80	3,50	3,25	3,25	10	4,50
L. 28-XII-1950, n. 1119	1-I-1950	18.750	—	11,20	16,20	0,80	3,50	1,25	1,25	10	6
D.P.R. 30-VI-1952, n. 1025											
D.P.R. 30-VI-1952, n. 1025	1-X-1951	18.750	—	11,20	16,20	0,80	3,50	3,25	3,25	10	6
L. 22-IV-1953, n. 391	1-I-1952	18.750	—	11,20	16,50	0,80	3,50	3,25	3,25	10	6
L. 4-IV-1952, n. 218	1-V-1952	18.750	—	11,20	16,50	0,80	cessato	cessato	cessato	—	cessato
D.M. 2-X-1952	1-X-1952	18.750	—	11,20	16,50	0,80	—	—	—	—	—
L. 22-IV-1953, n. 391	29-V-1953	18.750	—	11,20	16,50	0,20	—	—	—	—	—
L. 31-III-1954, n. 117	1-V-1954	18.750	10,400	11,20	16,50	0,20	—	—	—	—	—

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 4.

CONTRIBUTI GESTIONI SPECIALI - SETTORE SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI

PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	Decorrenza	Limiti retribuzione mensile imponibile		Cassa assegni familiari	Cassa impiegati richiamati	Fondo integrazione assicurazioni sociali			Fondo solidarietà sociale	
		Massimale	Minimale			Invalità vecchiaia	Disoccupa- zione	Tbc.		Totale
SITUAZIONE CONTRIBUTIVA AL 31- XII-1949	—	18,750	—	12,10	0,80	3,50	4	2,50	10	4,50
D.P. 6-II-1951, n. 216	1-I-1950	18,750	—	12,10	0,80	3,50	3,25	5,25	10	4,50
D. L. L. 2-IX-1951, n. 1101 e 6-VI- 1952, n. 736										
L. 28-XII-1950, n. 1119	1-I-1951	18,750	—	12,10	0,80	0,50	1,25	5,25	10	6
D.P.R. 30-VI-1952, n. 1025										
D.P.R. 30-VI-1952, n. 1025	1-X-1951	18,750	—	12,10	0,80	3,50	3,25	3,25	10	6
L. 4-IV-1952, n. 218	1-V-1952	18.750	—	12,10	0,80	cessato	cessato	cessato	—	cessato
D.M. 2-X-1952	1-X-1952	18.750	—	12,10	0,20	—	—	—	—	—
L. 22-IV-1953, n. 391	20-V-1953	18.750	—	12,10	0,20	—	—	—	—	—
D.P.R. 1-IX-1953, n. 563	1-IX-1953	18.750	—	15,50	0,20	—	—	—	—	—
L. 31-III-1954, n. 117	1-V-1954	18.750	10.400	15,50	0,20	—	—	—	—	—

ALLEGATO N. 5.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA DETERMINAZIONE ANNUALE DELLE MISURE DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI IN APPLICAZIONE DEL R.D.L. 28 NOVEMBRE 1938, N. 2138 (ARTICOLO 2 LEGGE 22 NOVEMBRE 1949, N. 861) DAL 1949 AL 31 DICEMBRE 1954.

1) D.P.R. 20 dicembre 1948, n. 1591 (*G. U. del 3 febbraio 1949, n. 27*). — *Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1949 a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1948, n. 2138.*

MISURE CONTRIBUTIVE ANNO 1949.

SPECIE DEI CONTRIBUTI	Per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame		Per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna		Per ogni giornata di lavoro prestata da coloni e mezzadri
	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo donna e ragazzo
1° Quota assicurazione malattia	16 —	12,12	24,25	16,97	5,94
2° Quota invalidità e vecchiaia:					
a) contributo base	0,54	0,27	0,54	0,27	—
b) contributo integrativo	6,90	3,45	6,90	3,45	—
c) contributo Fondo solidarietà sociale . .	15,75	7,87	15,75	7,87	—
d) addizionale caropane	3,15	3,15	3,15	3,15	—
3° Quota tubercolosi:					
a) contributo base	0,12	0,10	0,20	0,20	0,06
b) contributo integrativo	5,19	4,33	8,65	8,65	2,59
4° Quota nuzialità e natalità	0,07	0,08	0,24	0,22	0,07
5° Quota assegni familiari	51 —	51 —	51 —	51 —	—

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) D.P.R. 30 dicembre 1949, n. 1104 (G.U. del 15 febbraio 1950, n. 38). — *Determinazione della misura dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950.*

SPECIE DEI CONTRIBUTI	Per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame		Per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna		Per ogni giornata di lavoro prestata da coloni e mezzadri
	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo donna e ragazzo
1° Quota assicurazione malattia	20 —	16,12	28,25	20,97	11,29
2° Quota invalidità e vecchiaia:					
a) contributo base	0,54	0,27	0,54	0,27	—
b) contributo integrativo	6,90	3,45	6,90	3,45	—
c) contributo Fondo solidarietà sociale. . .	15,75	7,87	15,75	7,87	—
d) addizionale caropane	3,15	3,15	3,15	3,15	—
3° Quota tubercolosi:					
a) contributo base	0,12	0,10	0,20	0,20	0,06
b) contributo integrativo	5,19	4,33	8,65	8,65	2,59
4° Quota nuzialità e natalità	0,07	0,08	0,24	0,22	0,07
5° Quota assegni familiari	49 —	49 —	49 —	49 —	—

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) D.P.R. 9 gennaio 1951, n. 16 (G. U. 30 gennaio 1951, n. 24). — *Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1951.*

SPECIE DEI CONTRIBUTI	Per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame		Per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna		Per ogni giornata di lavoro prestata da coloni e mezzadri
	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo donna e ragazzo
1° Quota assicurazione malattia	27 —	21,76	32,80	25,80	11,29
2° Quota invalidità e vecchiaia:					
a) contributo base	0,54	0,27	0,54	0,27	—
b) contributo integrativo	8,27	4,14	8,27	4,14	—
c) contributo Fondo solidarietà sociale . .	21,36	10,68	21,36	10,68	—
d) contributo caropane	3,15	3,15	3,15	3,15	—
3° Tubercolosi:					
a) contributo base	0,12	0,10	0,20	0,20	0,06
b) contributo integrativo	6,22	5,19	10,37	5,19	3,25
4° Quota E.N.A.O.L.I.	0,07	0,08	0,24	0,22	0,07
5° Quota tutela maternità	2,43	1,95	2,95	2,32	—
6° Quota assegni familiari	49 —	49 —	49 —	49 —	—

4) D.P.R. 10 aprile 1952, n. 360 (G. U. 29 aprile 1952, n. 100). — *Determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per l'anno 1952.*

Art. 1.

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, dovuti pe l'anno 1952 sono determinati ed applicati con le norme previste per l'anno 1951 dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1951 n. 16, ed in conformità alla tabella allegata allo stesso decreto.

5) *Per gli anni 1953 e 1954 i contributi agricoli unificati sono stati riscossi sulla base delle misure fissate per l'anno 1952 in conformità ai relativi provvedimenti emanati.*

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

Determinazione delle misure dei contributi per la integrazione dei guadagni agli operai della industria, nonchè per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Art. 1.

L'efficacia della delega al Governo contenuta nell'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, relativa alla determinazione delle misure dei contributi per la integrazione dei guadagni agli operai dell'industria, nonchè per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, è prorogata per un ulteriore quinquennio.

Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non siano emanati, per la determinazione della misura dei singoli contributi previsti dal comma precedente, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 1.

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonchè per gli assegni familiari dell'industria, possono essere determinate o modificate con le forme e modalità previste nelle deleghe contenute negli stessi provvedimenti legislativi.

Nella delega di cui al precedente comma è compresa anche la determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non siano emanati, per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Art. 2.

Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei

propri scopi istituzionali, si provvede oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'articolo 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Tale contributo è accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalità previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso è determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente articolo 1, comma terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Identico.